

CIRCOLARE N. 42

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Roma,

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI

UFFICI X-XII

Prot. n.

A TITOLARI DI CONTABILITÀ SPECIALI DI TESORERIA UNICA

Allegati:

TESORIERI E CASSIERI DEGLI ENTI ASSOGGETTATI
AL SISTEMA DI TESORERIA UNICAe p.c. BANCA D'ITALIA
Servizio tesoreria dello Stato

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

POSTE ITALIANE S.P.A.
Patrimonio Bancoposta
Operazioni/Incasso e trasferimento fondi
Ufficio tesoreria enti

ASSOCIAZIONE ITALIANA TESORIERI NON BANCARI

RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE NEGLI ORGANI DI CONTROLLO PRESSO GLI
ENTI ASSOGGETTATI AL SISTEMA DI TESORERIA UNICA

OGGETTO: Indicazioni per le operazioni di girofondi disposte dalle amministrazioni che utilizzano l'Ordinativo Informatico Locale (OIL) in vista dell'avvio del programma di "Reingegnerizzazione delle procedure di tesoreria" (Re.Tes.).

Re.Tes. è il progetto di revisione dell'architettura informatica del servizio di tesoreria elaborato dalla Banca d'Italia, avente l'obiettivo di modernizzare il sistema con l'utilizzo delle nuove tecnologie, di semplificare i processi, potenziare la capacità di sfruttamento dei dati e rispondere adeguatamente alle esigenze del contesto di riferimento.

A tal fine, nel 2020 è stato sottoscritto un apposito protocollo di intesa per la definizione delle

modalità di coordinamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), la Corte dei conti e la Banca d'Italia relativamente alla messa in opera del progetto.

L'avvio delle nuove procedure informatiche è previsto per il 1° gennaio 2025 per tutte le amministrazioni coinvolte senza esercizio in parallelo con le attuali procedure, che saranno completamente dismesse alla fine dell'anno 2024.

Il programma mira a superare l'obsolescenza delle attuali procedure informatiche, standardizzare, semplificare e ottimizzare i processi operativi nonché migliorare i flussi informativi della tesoreria.

A supporto del programma è stata effettuata nel 2022 una profonda riforma della normativa primaria con l'emanazione del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Nell'ambito del programma Re.Tes. è previsto che le contabilità speciali di tesoreria unica, gli altri conti aperti presso la tesoreria statale, nonché le unità elementari del bilancio dello Stato siano contrassegnati dal codice identificativo IBAN (*International Bank Account Number*)¹. I codici IBAN saranno pubblicati sul sito *internet* di questo Dipartimento, nell'apposita sezione dedicata alla Tesoreria dello Stato relativa agli "Strumenti di versamento in Tesoreria", in prossimità dell'avvio del programma Re.Tes. Associato ad ogni IBAN verrà indicato il codice dell'attuale conto in qualità di "*alias*".

Pertanto, al fine di garantire la corretta finalizzazione delle operazioni di girofondi disposte mediante l'Ordinativo Informatico Locale (OIL), gli enti assoggettati al regime di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720², dovranno indicare necessariamente il codice identificativo IBAN dell'amministrazione beneficiaria in luogo del numero del conto di tesoreria, ovvero dell'unità elementare del bilancio, in caso di versamenti all'Erario.

Tenuto conto delle nuove modalità di esecuzione delle operazioni di girofondi, si invitano gli enti interessati a porre in essere tutte le iniziative necessarie affinché gli OIL siano emessi nel rispetto di quanto sopra descritto. Non potendo, dal 1° gennaio 2025, essere accettati OIL con

¹ La struttura dei codici IBAN è conforme ai requisiti richiesti dallo *standard* ISO 13616-1:2020.

² In proposito, si richiama l'obbligo di girofondi, ai sensi dell'articolo 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per gli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (*cfr.* anche l'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2009 recante "Nuove modalità di regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli Enti ed organismi di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e la Tesoreria dello Stato").

l'indicazione dell'attuale numero del conto di tesoreria, ovvero dell'unità elementare del bilancio, si precisa che, in assenza dell'indicazione del codice IBAN, il tesoriere o il cassiere dell'ente di tesoreria unica non potrà dare corso all'operazione di girofondi.

Si confida nella collaborazione delle amministrazioni in indirizzo.

Il Ragioniere Generale dello Stato